

Bollino Verde Autocertificazione Impianti Termici 2011/2012

D. Lgs. 192/2005 - Legge Regionale n.9/2008
Delibera di Giunta Regione Marche n.1837/2008

La Legge affida alla Provincia di Fermo il controllo degli impianti termici di tutti i 40 Comuni della stessa (comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti), per il raggiungimento delle seguenti finalità principali:

- il **contenimento del consumo di energia**, evitando sprechi del combustibile e nelle spese di riscaldamento;
- la **riduzione dell'inquinamento atmosferico** e quindi il miglioramento della qualità dell'aria.
- l'aumento della **sicurezza degli impianti**, al fine di evitare il pericolo di incidenti.

CHI È IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO?

Il Responsabile dell'impianto termico è:

- l'utilizzatore dell'impianto a qualunque titolo (proprietario, occupante, locatario, usufruttuario, ecc.);
- l'amministratore del condominio, nel caso di impianto centralizzato;
- il terzo responsabile, se nominato in forma scritta.

COSA DEVE FARE IL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO?

Il responsabile dell'impianto termico deve far eseguire i controlli di manutenzione ed efficienza energetica periodici secondo le tempistiche previste dalla normativa (D.Lgs.192/2005 e L.R. 9/2008) a ditte aventi i requisiti richiesti dalle norme in materia di sicurezza di impianti termici (D.M. n.37/2008).

DITTE AVENTI I REQUISITI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE

E' stato stipulato un Protocollo d'intesa tra la Provincia e le Associazioni di Categoria e dei Consumatori per attuare l'iniziativa Bollino Verde ed avviare l'autocertificazione degli impianti termici.

Solo le ditte di manutenzione aderenti all'iniziativa Bollino Verde, presenti nell'ELENCO DITTE ABILITATE della Provincia, possono apporre il BOLLINO VERDE sul Rapporto di Controllo Tecnico di Efficienza Energetica e consegnare l'autocertificazione alla Provincia di Fermo.

L'**elenco delle ditte abilitate** è disponibile sia sul sito internet www.provincia.fm.it che presso gli Uffici del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia di Fermo in Viale Trento n.113 e 119, Polo Scolastico - Fermo .

BOLLINO VERDE AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI

Per l'**autocertificazione** del proprio impianto termico (impianto di riscaldamento), il responsabile dell'impianto termico deve accertarsi che al termine del controllo del manutentore venga apposto il **bollino verde** sul rapporto di controllo tecnico di Efficienza Energetica compilato e rilasciato (*allegato G o F* previsto dal D.Lgs.192/2005);

- Una copia del rapporto con il bollino verde deve restare all'utente, una copia resta al manutentore e **la terza copia deve essere inviata dal manutentore alla Provincia di Fermo.**

In questo caso l'utente è esente dal pagamento dell'eventuale ispezione della Provincia.

COSTO DEL BOLLINO VERDE :

Il valore del "Bollino Verde" è stabilito in €7,00.

In ogni caso l'acquisizione del "**Bollino Verde**" dovrà essere **gratuita** per l'utente finale.

Deliberazione di Giunta Regionale n.1837 del 15 Dicembre 2008

PERIODO DI AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI

- **Inizio autocertificazione (iniziativa bollino verde) 2011-2012: 01 Gennaio 2011.**
- **Scadenza prorogata di autocertificazione (iniziativa bollino verde) 2011-2012: 31 Dicembre 2012.**

CASI PARTICOLARI

Impianti termici con nuove caldaie installate dopo il **01/01/2011** deve essere autocertificato, ma non deve essere



applicato il Bollino Verde. Per fare l'autocertificazione, basterà che l'installatore trasmetta alla Provincia il Rapporto di Controllo Tecnico ed Efficienza Energetica (allegato "G" o "F").

MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO

- Ai sensi della L.R. n.9 del 2008 e del D.Lgs. n.192 del 2005, il controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico va effettuato conformemente alle istruzioni tecniche rese disponibili dall'impresa installatrice,

- in mancanza di istruzioni specifiche, conformemente alle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante (libretto uso e manutenzione della caldaia).

- In mancanza della documentazione necessaria per il rispetto delle tempistiche sopra definite, le operazioni di controllo devono essere effettuate almeno in occasione dei controlli di efficienza energetica con le seguenti cadenze temporali:

a) **ogni anno**, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a **combustibile**:

- **liquido o solido**, indipendentemente dalla potenza, ...omissis,
- **gas** di potenza nominale del focolare **maggiore o uguale a 35 kW**;

b) **ogni due anni** per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto (a),

- di potenza nominale del focolare **inferiore a 35 kW** dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e
- per gli impianti dotati di **generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto** (di tipo "B") installati all'interno di locali abitati, ...omissis;

c) **ogni quattro anni** per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

CHI SONO LE AUTORITÀ COMPETENTI?

L'unica Autorità Competente per tutti i 40 comuni è l'Amministrazione Provinciale di Fermo.

ISPEZIONI DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Le Autorità competenti effettuano annualmente le ispezioni per almeno il 5 per cento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza, a partire da quelli per i quali non sia pervenuto alcun rapporto di controllo tecnico.

Sugli impianti con bollino verde sono effettuate ispezioni a campione, volte ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico.

-Per gli impianti termici AUTOCERTIFICATI l'ispezione della Provincia è gratuita.

-Per gli impianti termici NON AUTOCERTIFICATI, l'ispezione della Provincia è a pagamento ed i relativi costi sono a carico del responsabile dell'impianto termico (proprietario/occupante).

N.B.: l'ispezione da parte della Provincia non sostituisce la manutenzione ordinaria e i controlli di efficienza energetica da effettuare ai sensi della normativa vigente.

SANZIONI

Il **D.Lgs.192/2005** e la **Legge regionale n.9/2008** prevedono sanzioni per il responsabile dell'impianto che non mantiene in esercizio gli impianti termici, e non provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di efficienza energetica, osservando le prescrizioni della normativa vigente.

Sono inoltre previste sanzioni anche per l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente e che, al termine delle medesime operazioni, non rilascia il rapporto di controllo tecnico (allegato "G" o "F").

INFORMAZIONI

Uffici Settore Ambiente -

Viale Trento n.113 e 119 (Polo Scolastico) – 63900 - Fermo

Tel.: 0734 / 232320

Fax: 0734/232304

Orari di apertura al pubblico:

martedì e giovedì: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 17.30

mercoledì: dalle 9.00 alle 13.00

le informazioni al telefono:

dalle 11.00 alle 13.00

SITO INTERNET DELLA PROVINCIA E PERCORSO PER INFORMAZIONI

